

dall'agente delle imposte, deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali prima del 15 gennaio. »

Vediamo invece che cosa diceva la legge precedente. La legge precedente diceva: « Un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'esattore, sarà spedito senza spesa agli uffici comunali. » E questo fu fatto con ragione, e in conseguenza del cambiamento radicale avvenuto nel nostro sistema di riscossione delle imposte. E v'ha di più: io credo che a questa bisogna forse provveda già sufficientemente la legge attuale. Infatti che cosa dice la legge sulla riscossione delle imposte all'articolo 25? Dice così: « Gli esattori dovranno nella seconda metà di gennaio trasmettere a ciascun contribuente una cartella nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata. » Cosicché con questa nuova disposizione che si propone parrebbe che si volesse aggiungere all'obbligo che già hanno gli esattori di notificare a ciascun contribuente con una cartella l'ammontare della loro imposta, un secondo obbligo, quello di rilasciare dei certificati. Ora, siccome l'esattore esercita l'esattoria a termini di un contratto, e siccome il legislatore non può variare questo contratto, e se lo facesse mancherebbe alla fede pubblica, così io non so in che modo potremmo imporre quest'obbligo all'esattore. Perciò quando si credesse d'insistere in questo emendamento, io pregherei la Camera di aspettare le spiegazioni del mio collega il ministro delle finanze o di rimandare questo articolo alla Commissione per un più maturo esame, lasciando che la questione sia riveduta a fondo e venga poi sottoposta alla deliberazione della Camera in un'altra seduta.

Io sarei anche favorevole, in tesi generale, alla proposta dell'onorevole Marcora. Infatti che cosa vuole l'onorevole Marcora? Vuole che il contribuente, il quale paga una tassa corrispondente a quella che per la legge che noi discutiamo conferisce il diritto elettorale, in qualunque modo egli la paghi, la paghi cioè o direttamente o colla ritenzione che altri fa di una parte dei suoi guadagni, dei suoi stipendi, dei suoi profitti, la paghi in modo che entri nelle casse dello Stato, a questo contribuente sia dato l'esercizio del diritto elettorale.

Ma io non sono abbastanza addentro nel meccanismo delle consegne per la tassa di ricchezza mobile per trovare oggi praticamente il modo con cui soddisfare al desiderio, che mi pare giusto, dell'onorevole Marcora: e però, tutto considerato, se la Camera e la Commissione consentono, io pregherei di tenere in sospenso la risoluzione di quest'articolo, e di rimandarlo alla Commissione, affinché lo esamini tenendo conto della legislazione attuale, sem-

pre col desiderio, colla risoluzione di rendere più facile ai nostri concittadini l'esercizio del diritto elettorale.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Luchini Odoardo ha facoltà di parlare.

**LUCHINI ODOARDO.** Io pregherei di dare facoltà di parlare all'onorevole relatore, poichè, se la Commissione accettasse il rinvio, non sarebbe il caso che io parlassi.

**PRESIDENTE.** Allora la facoltà di parlare spetta all'onorevole Maffei.

**MAFFEI.** Io faccio osservare che l'unico il quale effettivamente possa trasmettere l'elenco dei contribuenti, non è già l'esattore, ma l'agente delle tasse. All'esattore si trasmette un ruolo, nel quale sono intestati dei nomi; ma basta un nome per determinare anche una società d'individui. Vi sono dei fratelli, i quali hanno un patrimonio comune agli effetti dell'esattore; basta che sia imposto il primo per gli effetti dell'esazione, ma gli altri fratelli non figurano nel ruolo dell'esattore, figurano bensì nel campione dell'agente delle tasse.

Per conseguenza io insisto perchè i ruoli siano trasmessi dall'agente delle tasse, e non dall'esattore; perchè quelli dell'esattore sono incompleti. E di questa incompletezza dei ruoli degli esattori ne ho prova nella formazione delle attuali liste sia politiche, sia amministrative.

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, la Commissione accetta il rinvio?

**COPPINO, relatore.** Lo accettiamo.

**PRESIDENTE.** In conseguenza, metto a partito la proposta di rinvio dell'articolo 41 alla Commissione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 42. Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali, sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale o provinciale dove rispettivamente si trovano.

« Chiunque può prendere copia delle liste elettorali, ed anche stamparle e porle in vendita.

« Le liste devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del comune. »

A questo articolo 42, gli onorevoli Della Rocca e Cocco-Ortu propongono il seguente emendamento:

« Alle liste deve essere unito un elenco approvato dalla Giunta municipale, degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 14. »

L'onorevole Cocco-Ortu ha facoltà di parlare.

**COCCO-ORTU.** Dirò poche parole per isvolgere questo emendamento.

L'articolo 14 dichiara che è sospenso l'esercizio del diritto elettorale per gli elettori ascritti quali